



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto

in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Signori Giudici:

dott. Giovanni De Marco	Presidente
dott. Giuseppe Lo Presti	Giudice est.
dott.ssa Elisa Di Giovanni	Giudice

esaminati gli atti della causa iscritta al numero 321 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 18 giugno 2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso da:

....., quale mandataria di  
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Scozzari,  
- reclamanti -

nei confronti di:

.....  
contumaci  
- reclamati -

avente ad oggetto: *Altri istituti e leggi speciali.*

FIRMIATO DA: LU PRES 11 GIUSEPPE EMILIO DA: ARUBA FEL S P A INO CA 3 SERIATI# 0881209382320380700313822042184 - FIRMIATO DA: DE MARCO GIOVANNI EMILIO DA: ARUBA FEL S P A INO CA 3 SERIATI# 3822000401001000000004710012





2. – La prima questione da affrontate attiene all'ammissibilità del reclamo.

2.1. – Dall'esame del provvedimento impugnato si deduce che il Giudice dell'esecuzione non ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., bensì ha dichiarato «*l'improcedibilità della procedura esecutiva*», ritenendo che l'inadempimento del creditore abbia determinato l'impossibilità di proseguire le operazioni di vendita del compendio immobiliare.

La precisazione non è secondaria. Aderendo alla tesi secondo cui l'estinzione ai sensi dell'art. 630 c.p.c. può essere dichiarata solo nei casi tassativamente indicati, dovendosi negli altri casi discorrere di estinzione "atipica", la creditrice avrebbe dovuto opporre il provvedimento del Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 del codice di procedura civile.

Il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c. dovrebbe perciò essere dichiarato inammissibile, essendo proponibile solo avverso l'ordinanza di estinzione "tipica" (ossia pronunciata ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.).

2.2. – Il Collegio ritiene di doversi in questo caso motivatamente discostare dal citato orientamento, con conseguente pronuncia di ammissibilità del gravame.

La distinzione tra cause di estinzione tipiche e atipiche, seppur autorevolmente argomentata e largamente sostenuta in giurisprudenza, non appare necessaria alla luce del dato normativo.

L'art. 630, comma 1, c.p.c. stabilisce: «*Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice*».

L'orientamento che sostiene la tassatività dell'elencazione delle cause di estinzione offre un'interpretazione abrogatrice dell'inciso iniziale «*Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge*», costituendo ad avviso dei suoi sostenitori una previsione superflua nella misura in cui non sarebbero prospettabili casi di estinzione in senso tecnico ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti.

Questo stesso orientamento, nondimeno, non esclude che il Giudice dell'esecuzione possa comunque dichiarare l'improcedibilità ovvero l'estinzione



per altre cause (e si discorre quindi di estinzione “atipica”), allorché vi siano delle ragioni comunque impeditive al fisiologico sviluppo della procedura (cfr. Cass. Civ., sez. VI-3, ord. 22 giugno 2017, n. 15605).

Ne deriva che l’unico effetto prodotto dalla distinzione tra estinzione tipica e atipica sarebbe quello di dover sdoppiare le strade di reazione processuale del creditore insoddisfatto.

La suddetta interpretazione non appare pienamente condivisibile per ragioni di carattere testuale e funzionale.

Dal significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore e dalla connessione logica di esse (cfr. art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.) si ricava che l’estinzione si verifica nel caso in cui le parti «*non lo proseguono*» ovvero «*non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice*», «*Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge*». Questo significa che il legislatore non ha inteso limitare il potere di estinzione ai casi espressamente previsti, potendo il Giudice dell’esecuzione dichiarare ugualmente estinto il processo anche in ipotesi che devono essere giocoforza ulteriori: (a) quando le parti «*non lo proseguono*», ossia non si attivano per il compimento di qualunque atto necessario e strumentale rispetto alla liquidazione del bene; (b) quando le parti «*non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge* [cfr. artt. 601 e 627 c.p.c.] *o dal giudice* [cfr. artt. 26 e 50 c.p.c.]».

L’interpretazione seguita dal Collegio, oltre a dare fiato all’inciso iniziale della norma, appare maggiormente coerente con la rubrica della disposizione normativa, che discorre genericamente di *inattività delle parti*.

L’intenzione del legislatore è stata perciò quella di sanzionare con l’estinzione qualunque pigrizia o inoperatività del creditore, presumendo che dietro l’*inattività* si celi un disinteresse (anche sopravvenuto) ad agire *in executivis*. La disposizione in esame costituisce pertanto il precipitato tecnico del principio generale scolpito nell’art. 100 c.p.c., dovendosi valutare l’interesse non semplicemente in astratto, ma in concreto, tenendo conto anche del contegno processuale delle parti.



Si ritiene inoltre che non sia estranea alla *ratio* della norma l'esigenza di assicurare anche il sollecito svolgimento delle procedure esecutive, e in particolare di quelle espropriative, che per una eterogenesi dei fini potrebbero essere utilizzate dai creditori al solo scopo di porre fretta al debitore, senza tuttavia la reale intenzione di addivenire alla liquidazione giudiziale dei beni staggiti; ciò che evidentemente si tradurrebbe in un inutile appesantimento del carico giudiziario e, dunque, in un infruttifero costo sociale.

Dal punto di vista sistematico si ritiene che il dualismo tra le cause di estinzione e la divaricazione degli strumenti di tutela processuale non giovi alle parti e sia contrario all'interesse, costituzionalmente rilevante, a contenere i tempi di definizione delle controversie. Praticando l'art. 630, comma 3, c.p.c. il Tribunale in composizione collegiale potrebbe immediatamente pronunciarsi con sentenza; al contrario, secondo la diversa opzione ermeneutica il creditore potrebbe vedersi costretto ad agire davanti al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'istanza di revoca o di adozione dei provvedimenti urgenti, davanti al Collegio in sede di reclamo, e finanche innanzi al Giudice ordinario per il merito. Oltre al fatto che spesso – per il timore di veder sfumare le proprie ragioni per ragioni di rito – i creditori propongono spesso avverso lo stesso provvedimento sia il reclamo *ex art.* 630, comma 3, c.p.c. che l'opposizione agli atti esecutivi: al riguardo è sufficiente rilevare che secondo alcune pronunce, anche di legittimità, «*I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio*» (così, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, sent. 29 aprile 2020, n. 8404); secondo altre, richiamata la teoria dell'apparenza o affidabilità, il reclamo sarebbe invece ammissibile nel caso in cui il Giudice dell'esecuzione abbia comunque e senza ulteriore precisazione dichiarato l'*estinzione* del processo (sia pur nei casi diversi da quelli espressamente contemplati), poiché il mezzo di impugnazione è quello



suggerito dalla forma del provvedimento, sulla quale devono poter fare affidamento gli utenti del diritto (sulla rilevanza della forma nella scelta del rimedio processuale, si veda anche Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 390, secondo cui «*In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento – sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento*»).

La distinzione tra cause di estinzione tipica e atipica, oltre ad essere normativamente incerta, è anche foriera di effetti collaterali, determinando incertezza giuridica, oltre ad un aumento del numero e della durata dei processi aventi ad oggetto la medesima questione, senza peraltro un apprezzabile vantaggio per alcuno dei soggetti coinvolti.

2.3. – Le conclusioni rassegnate dal Collegio in tema di non tassatività delle cause di estinzione in senso tecnico (cfr. art. 630, comma 1, c.p.c.) e di piena ammissibilità del reclamo proposto ai sensi dell'art. 630, comma 3, del codice di rito, trovano adeguato sostegno in una nota pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. III, sent. 19 maggio 2003, n. 7762), ove la questione è stata compiutamente affrontata alla luce dei principi enucleabili (a) dalla sentenza della Corte costituzionale del 17 settembre 1981, n. 195, che ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 630, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non estende il rimedio del reclamo all'estinzione per rinuncia agli atti (art. 629 c.p.c.), nonché (b) dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione del 21 dicembre 1990, n. 12139.

Nella richiamata pronuncia è stato affermato che «*l'art. 630 c.p.c., nel disciplinare l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, stabilisce che il processo esecutivo si estingue, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice.*



*Stabilisce inoltre che l'estinzione è dichiarata con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e che contro l'ordinanza, che dichiara l'estinzione o rigetta l'eccezione relativa, è ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, terzo, quarto e quinto comma. Sul reclamo il collegio provvede in Camera di consiglio con sentenza.*

*Gli artt. 629 e 631 stesso codice disciplinano rispettivamente l'estinzione per rinuncia e per mancata comparizione all'udienza, estinzione che va ugualmente dichiarata con ordinanza. L'art. 631 prevede al riguardo l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente e cioè il rimedio del reclamo. Altrettanto non è detto nell'art. 629, ma la differenza è stata eliminata dalla pronuncia 17.12.1981, n. 195 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato illegittimo l'art. 630 ultimo comma nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629, il reclamo previsto nello stesso art. 630 all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.*

*Dal coordinato disposto delle citate norme e della pronuncia additiva della Corte Costituzionale risulta chiaro come, in tema di estinzione del processo esecutivo, il provvedimento del giudice dell'esecuzione ed il rimedio specificamente consentito contro lo stesso siano l'ordinanza ed il reclamo.*

*La riserva contenuta nella prima parte dell'art. 630 c.p.c. permette poi di precisare che i casi di estinzione non sono soltanto quelli esplicitamente menzionati negli artt. 629, 630 e 631 (rinuncia agli atti, inattività delle parti e mancata comparizione all'udienza) e che la relativa elencazione non è pertanto tassativa. Può dirsi in via più generale che il processo esecutivo si estingue quando non può più proseguire in via definitiva [...]. È significativo al riguardo che per l'ipotesi di inefficacia del pignoramento, in conseguenza del decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c., l'art. 562 dello stesso codice prevede espressamente l'ordinanza di estinzione del processo ai sensi dell'art. 630. Risulta così evidenziato il carattere generale dell'ordinanza di estinzione del giudice dell'esecuzione e la portata altrettanto generale del rimedio del reclamo, in un sistema organico volto a soddisfare evidenti ragioni di economia processuale, consentendo cioè di verificare, con uno strumento agile e rapido, la sussistenza o meno delle condizioni di estinzione, ferma restando la più ampia tutela degli interessati attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza emessa a seguito del reclamo (cfr. Cass. 28.7.1997, n. 7059).*



*I principi suddetti sono già stati affermati dalle S.U. di questa Corte (21.12.1990, n. 12139) che hanno statuito che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo di esecuzione può essere denunciata non con l'opposizione agli atti esecutivi, ma, ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della corte costituzionale n. 195 del 1981), con il reclamo».*

3. – Nel merito il reclamo è infondato.

3.1. – Analizzando le singole doglianze secondo un ordine logico, va in primo luogo affermato che non costituisce prova del pagamento l'allegato 7 del reclamo, trattandosi della mera cattura di una schermata computerizzata.

Si tratta di un documento di formazione unilaterale che non offre alcuna certezza in ordine all'effettiva esecuzione dell'operazione, nonché alla tempestività dell'accredito della somma in favore del soggetto incaricato della pubblicazione degli avvisi.

Che il pagamento non sia stato eseguito nel termine assegnato dal delegato, procrastinato dal Giudice dell'esecuzione sino al 31 gennaio 2020, è circostanza peraltro desumibile dalla nota del delegato, depositata il 13 febbraio 2020, nella quale è stata rappresentata la perdurante inerzia del creditore, come anche attestata dalla comunicazione proveniente da Astalegale.net datata 12.02.2020 ed allegata alla medesima relazione.

La creditrice non ha del resto documentato il contrario, omettendo la formulazione di qualunque osservazione nel termine fissato dal magistrato ai sensi dell'art. 172 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Se invece il pagamento fosse stato effettuato in data successiva alla relazione del professionista delegato e al provvedimento di improseguibilità emesso in pari data, esso sarebbe in ogni caso tardivo, poiché eseguito dopo la consumazione della fattispecie estintiva.

È vero che il termine assegnato dal Giudice dell'esecuzione è un termine necessariamente ordinatorio, potendosi fissare termini perentori solo nei casi





tassativamente indicati (art. 152, comma 1, c.p.c.). Tuttavia la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che l'inutile decorso del termine ordinatoria determina «*gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori*» (Cass. Civ., sez. II, sent. 19 gennaio 2005, n. 1064).

3.2. – Esclusa l'esistenza di un pagamento tempestivo, l'introduzione dell'art. 631-*bis* c.p.c. non limita il potere officioso del Giudice dell'esecuzione di rilevare e sanzionare ai sensi dell'art. 630, comma 1, c.p.c. l'inattività delle parti, qualunque sia l'innominata causa ostativa alla materiale prosecuzione dell'espropriazione.

L'intervento normativo, piuttosto, si limita a integrare il sistema della cause estintive codificate, contribuendo alla loro tipizzazione (seppur non necessaria, aderendo alla tesi suggerita dal Collegio), al fine di escludere che i diversi uffici giudiziari possano adottare in conseguenza dell'inadempimento del creditore soluzioni contrastanti.

L'unica limitazione del potere di rilievo ufficio del Giudice dell'esecuzione è invece contenuta nel secondo comma, ove si esclude che possa essere pronunciata l'estinzione dell'espropriazione se il mancato pagamento è dipeso dal malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia (cfr. art. 631-*bis*, comma 2, c.p.c.).

Ne consegue l'infondatezza dell'affermazione per la quale dalla previsione di cui all'art. 631-*bis*, comma 1, c.p.c. dovrebbe desumersi *a contrario* l'esclusione dell'improseguibilità ovvero dell'estinzione (anche atipica) della procedura esecutiva in tutti gli altri casi non previsti dalla norma, ossia quando il creditore non abbia omesso il versamento del contributo di cui all'art. 18-*bis* t.u.s.g. bensì delle spese (ulteriori) riguardanti la pubblicità commerciale.

Quest'ultima ha un ruolo centrale e primario nell'attuale sistema della pubblicità degli avvisi di vendita, tanto da essere oggetto di espressa previsione normativa (cfr. art. 490, comma 3, c.p.c.).

FIRMIATO DA: LU PRES II GIUSEPPE EMILISSO DA: AVUDARFC S.p.A. IN CA 3 SEIIGI# 0601253382320380100373822042164 - FIRMIATO DA: DE IMARCO GIOVANNI EMILISSO DA: AVUDARFC S.p.A. IN CA 3 SEIIGI# 362203034700100001008220004710012





